

DIRITTO & ROVESCIO

L'azzardo del divieto alla pubblicità del betting

Le ambiguità contenute nel Decreto Dignità aprono la strada a incertezze che rischiano di deprimere il mercato

di Nicola Traverso

NON È CHIARA L'ESATTA PORTATA DEI

DIVIETI INTRODOTTI. NÈ QUANTO LE

NUOVE NORME SIANO COMPATIBILI CON

LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

l Decreto Dignità (convertito in Legge 96/2018) è intervenuto in modo deciso nel settore delle scommesse e del gioco d'azzardo. L'articolo 9 vieta "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo", stabilendo che "dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promo-

zionale". A prescindere da valutazioni di carattere generale (ripercussioni negative sul finanziamento

dello sport, scelta di affrontare il tema della ludopatia solo mediante divieti, mancanza di politiche attive di prevenzione) il decreto manifesta alcune criticità sotto il profilo della tecnica legislativa, che potrebbero generare incertezze interpretative, aumento del contenzioso e un effetto ulteriormente depressivo sul mercato del betting. Innanzitutto va



valutato il coordinamento tra il divieto generico e assoluto stabilito dal Decreto Dignità

L'AUTORE NICOLA TRAVERSO



rispetto alla disciplina previgente (decreto Balduzzi 2012 e legge di stabilità 2016), la quale escludeva espressamente dai divieti "le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonchè nei settori della sanità e dell'assistenza" (art. 1, comma 939, L. 208/15). Non è chiaro infatti se le previgenti esclusioni costituiscano lex specialis rispetto al nuovo divieto assoluto (e quindi le pubblicità in tali settori rimangano legittime) oppure siano divenute contra le-

gem al pari di tutte le altre non specificate. L'assolutezza del divieto porrebbe inoltre dei dubbi di compati-

bilità con il principio di proporzionalità stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, se venisse dimostrato che le medesime finalità potevano essere perseguite con modalità meno lesive delle libertà di stampo economico contenute nei Trattati. Il decreto tutela solo parzialmente il legittimo affidamento e gli investimenti economici delle aziende concessionarie, e pone problemi di coerenza sistematica laddove fa salve alcune forme di gioco assimilabili all'azzardo, come il Lotto o le Lotterie nazionali. Inoltre, la seconda parte del comma 1 dell'art. 9 si distingue per un tenore testuale opaco, a causa dell'utilizzo di

un esteso elenco per delineare le sponsorizzazioni che dal 1/1/2019 saranno vietate. La mancanza di una descrizione puntuale lascia spazio ad ambiguità sulle casistiche borderline. Per esempio, riguardo al gioco online, risulta difficile distinguere tra illustrazione delle modalità di gioco (specie se fatta con video, infografiche o animazioni) e promozione del gioco stesso. Infine, ulteriori incertezze potrebbero derivare dalla scelta lessicale fatta per il regime transitorio. Si fa riferimento solo ai contratti "di pubblicità" e non anche a quelli di "sponsorizzazione" (che il comma 1 distingue espressamente). Inoltre, si fa riferimento ai "contratti in corso di esecuzione", per stabilire che fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto (cioè fino al 14/7/2019) agli stessi continuerà ad applicarsi la disciplina previgente. In altri settori dell'ordinamento (si pensi al diritto fallimentare) la locuzione "contratti in corso di esecuzione" viene equiparata a "contratti pendenti", cioè quelli già perfezionati ma non ancora eseguiti (in tutto o in parte) da entrambe le parti. Se i giudici adottassero quest'ultima interpretazione, la norma otterrebbe un effetto contrario a quello perseguito dal legislatore: i contratti già eseguiti da almeno una delle parti alla data del 14/7/2018 diventerebbero invalidi già dal 1/1/2019.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

LEXANT 1